

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PERSONE IN SITUAZIONI DI MARGINALITA' SOCIALE IN PRECEDENZA ABITANTI PRESSO IL CAMPO ROM DI SESTO FIORENTINO. CIG ZD83098B37

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

La Società della Salute Fiorentina Nordovest, di seguito denominata "Sds" con sede in Via Gramsci, n. 561, partita IVA/codice fiscale 05517820485, qui rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18.05.1968, domiciliato ai fini della presente presso la sede della Sds, in Via Gramsci, n. 561, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

e

La Fondazione Solidarietà Caritas - Onlus che in seguito sarà chiamata Fondazione, codice fiscale 94043850489 con sede legale in Firenze Via de' Pucci n. 2 riconosciuta con Decreto Regione Toscana n. 12359 del 27.7.2018, rappresentata da Vincenzo Lucchetti (C.F. LCCVCN47E13G508R) in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione,

Premesso

- che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto ai servizi offerti dalla Sds in favore ei cittadini in condizione di disagio sociale del territorio;
- che per le attività e per lo sviluppo di progetti per il superamento del Campo Rom è stato necessario individuare un soggetto specializzato nella gestione di questa tipologia di comunità e servizi;
- che allo scopo era stato approvato con Provvedimento del Direttore n. 143 del 9/6/2018 l'avviso pubblico per l'avvio di procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) in ordine all'individuazione di un soggetto idoneo al convenzionamento con la Sds per la gestione delle attività connesse al superamento del Campo Rom di Sesto Fiorentino, a cui presentava domanda di partecipazione solo l'Associazione Solidarietà Caritas di Firenze, che otteneva l'affidamento del servizio;
- considerato che nel periodo indicato l'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas Onlus aveva apportato delle modifiche statutarie disponendo la trasformazione in Fondazione Solidarietà Caritas – Onlus" con sede in Firenze (Fi), mantenendo lo stesso codice fiscale 94043850489 e la medesima sede legale in Firenze Via de' Pucci, n. 2;
- che all'art. 11 della convenzione stipulata all'uopo con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest si prevedeva che, al termine del periodo di validità, l'affidamento avrebbe potuto essere, dopo valutazione qualitativa e delle prestazioni rese, ulteriormente prorogato fino ad un massimo di un anno, con eventuale rimodulazione del rimborso spese, sulla base delle attività residuali da svolgere,

- che con nota inviata dalla Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, assunta al protocollo al n. 8420/2019, conservata agli atti dello scrivente Ufficio, la Fondazione comunicava la propria disponibilità alla prosecuzione della convenzione per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni della convenzione in essere;

- che con provvedimento n. 173 del 28/11/2019 si formalizzava la proroga dell'affidamento della gestione delle attività connesse al superamento del campo rom di Via Madonna del Piano di Sesto Fiorentino alla Fondazione Solidarietà Caritas Onlus di Firenze per un anno;

- che in vista di una continuità operativa degli interventi messi in campo, la cui interruzione potrebbe rappresentare una battuta d'arresto per i nuclei e gli utenti seguiti, soprattutto in questa delicata fase di emergenza sanitaria, che amplifica il bisogno di confronto e supporto con delle figure professionali esperte, si ritiene di dover provvedere a garantire il suddetto servizio per una ulteriore annualità;

### **si conviene e stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

La Fondazione Solidarietà Caritas – Onlus si impegna a svolgere interventi di sostegno nei confronti di soggetti in condizione di disagio sociale in precedenza abitanti presso il Campo Rom di Via Madonna del Piano o, di etnia Rom, presso alloggi Erp o presso altra sede se rientranti in progetti di autonomia, in area giuridica, area scolastica, area lavoro/formazione, area sanitaria/sociale.

La Fondazione si impegna altresì a promuovere progetti di autonomia che supportino le famiglie precedentemente dimoranti nel Campo Rom.

Gli obiettivi da raggiungere sono pertanto:

- Promuovere processi di inclusione degli occupanti adulti del Campo Rom;
- Promuovere processi di integrazione a sostegno della popolazione minore del Campo Rom;
- Intensificare e migliorare i rapporti tra popolazione Rom ed i servizi presenti sul territorio;
- Promuovere processi di aiuto alla gestione degli spazi e spese domestiche;
- Promuovere alle famiglie ivi dimoranti progetti di autonomia verso soluzioni stabili esterne al Campo.

Obiettivo prevalente del presente atto è pertanto, lo sviluppo dei processi di inclusione, nonché processi gradualmente di recupero dell'autonomia alloggiativa ed economica delle persone in precedenza dimoranti presso il Campo Rom di Via Madonna del Piano.

#### **ART. 3 – IMPEGNI DELLA FONDAZIONE**

Il progetto di inclusione ed integrazione della popolazione adulta e minore è da realizzare seguendo le indicazioni di cui sotto:

- Inserimenti scolastici e monitoraggio della frequenza scolastica per tutti i minori in obbligo scolastico;
- Partecipazione alle attività sportive e ricreative da parte di bambini e ragazzi con l'aiuto di volontari e con inserimento in strutture del tessuto cittadino;

- Partecipazione attiva delle famiglie ai contatti con i docenti, con la scuola e con le strutture di accoglienza;
- Attivazione di percorsi per la regolarizzazione dello status giuridico della popolazione Rom del campo e delle altre sedi;
- Gestione delle scadenze e collaborazione con l'utente nei rinnovi dei permessi di soggiorno;
- Promozione alla partecipazione ai bandi per l'assegnazione dei alloggi di edilizia popolare e rimozione degli eventuali ostacoli giuridici;
- Attivazione di percorsi di inserimento in formazione professionale e/o di inserimento lavorativo per giovani e disoccupati;
- Facilitare l'uso dei servizi del territorio;
- Attivare processi di mediazione culturale e di informazione.

La Fondazione inoltre:

- Attuerà ogni altra attività educativa, ricreativa, culturale e sportiva rivolta ai bambini utile al raggiungimento degli obiettivi sopra prefissati;
- Provvederà allo svolgimento di attività di mediazione rispetto alle problematiche dei nuclei familiari e di tutoraggio rispetto alle problematiche concernenti lo status legale di alcuni Rom;
- Provvederà alla gestione dei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie;
- Manterrà i contatti con il Comune di Sesto Fiorentino in ordine alle funzioni rimaste di pertinenza dell'Ente Locale;
- Provvederà alla distribuzione di eventuali buoni acquisto o altri benefici economici riconosciuti alle famiglie in precedenza occupanti il Campo Rom;
- Provvederà a mantenere i contatti con la Comunità Rom per la quale sono state trovate soluzioni abitative stabili (Erp) al fine di monitorare il percorso di inclusione sociale intrapreso;
- Provvederà a mantenere i contatti con la Comunità Rom per la quale sono stati attivati progetti di autonomia in soluzioni abitative private o pubbliche al fine di monitorare il percorso di inclusione sociale intrapreso;
- Provvederà a creare una rete territoriale di associazioni di volontariato al fine di collaborare nella ricerca/promozione di scambi relazionali;
- Provvederà alla organizzazione di eventi/giornate in ambito scolastico o extrascolastico al fine di rafforzare i legami ed incrementare la reciproca fiducia con il territorio.

La Fondazione si impegna nello svolgimento del servizio ad impiegare il personale indicato al punto 3) (*Descrizione delle figure professionali che si intendono coinvolgere, in rapporto al punto 1 precedente e a quanto previsto al successivo punto 4. Individuazione di un referente di progetto*) della proposta progettuale. Inoltre:

- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento;
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

La Fondazione garantisce che i volontari eventualmente impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

La Fondazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La Fondazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La Fondazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

La Fondazione dichiara di aver preso nota e di rispettare il Codice di comportamento del personale SdS, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 4 – RESPONSABILI DEL PROGETTO**

I responsabili della gestione del progetto sono individuati, rispettivamente, per la Società della Salute nella persona del Responsabile Amministrativo del Polo di Sesto Nicoletta Fracassi e nella persona del Responsabile Servizio Sociale Professionale Cristina Bandini, per la Fondazione nella persona del Sig. Marzio Mori.

Al responsabile del progetto per la SdS spetta di:

- valutare se predisporre un programma operativo per la realizzazione del Progetto medesimo;
- vigilare sullo svolgimento delle attività;
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso gli indicatori consistenti in schede, test interviste che misurano i benefici apportati dalle azioni specificamente indicate nel Progetto.

Il Coordinatore della Fondazione opererà in stretto rapporto con il Servizio Sociale Professionale della Società della Salute con una reperibilità telefonica nell'ambito dell'arco dell'orario di lavoro.

Il Coordinatore:

- ha responsabilità sull'organizzazione del lavoro;
- relazione con cadenza bimestrale sull'andamento delle attività con particolare riferimento a:
  - problematiche riscontrate
  - andamento dei percorsi di inserimento lavorativo attivati
  - controllo della frequenza scolastica
  - andamento delle attività connesse al superamento del Campo Rom

Sulla base delle verifica dei risultati delle attività i Responsabili del Progetto per la SdS, predisporranno una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS.

## **ART. 5 - SICUREZZA**

Le attività si svolgeranno presso ogni luogo utile per la realizzazione del progetto in essere.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte:

- in locali ed edifici che non rientrano della diretta disponibilità dell'organizzazione, che sono: sedi scolastiche, uffici pubblici, ecc.

Per le attività che si svolgono all'interno della sede del Progetto, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

Inoltre, le attività saranno svolte garantendo l'applicazione di tutte le disposizioni nazionali e regionali previste dalla normativa adottata per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

## **ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY**

La Fondazione si assume la responsabilità e gli oneri connessi agli adempimenti previsti in materia della nuova normativa di cui al GDPR – REG. UE2016/679.

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'Associazione è nominata, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa per la garanzia del corretto e responsabile trattamento dei dati personali. Il rifiuto di tale nomina comporterà l'impossibilità di comunicare i dati personali degli utenti con conseguente risoluzione del rapporto.

## **ART. 7 - ASSICURAZIONE**

La Fondazione si assume la responsabilità, senza riserve o eccezioni, di ogni danno che può derivare alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest o a terzi, cose o persone, per fatti connessi al servizio. La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest è esonerata inoltre da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro, comprese le attività in itinere se presenti, che dovessero accadere al personale impiegato durante l'esecuzione del servizio. A tal fine la Fondazione dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa di copertura per Responsabile Civile per danni a terzi (cose e persone) e per prestatori d'opera (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte.

## **ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE**

La SdS si impegna ad erogare alla Fondazione la somma complessiva ed omnicomprensiva di € 24.000,00 a seguito di fatturazione semestrale, conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento, evidenziate all'art. 3 del presente atto.

L'importo massimo rimborsabile sopra richiamato è da intendersi quale costo massimo che l'Ente potrà sostenere per tutte le attività previste nel presente avviso e si configura quale rimborso spese effettivamente sostenute che dovranno essere documentate.

**ART. 9 - INADEMPIENZE**

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

**ART. 10 - TRACCIABILITA'**

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 11 - DURATA**

La presente convenzione avrà durata di mesi dodici dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

**ART. 12 - SPESE**

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Fondazione che ha assolto l'imposta mediante marca da bollo apposta sull'originale agli atti dell'Ufficio.  
La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

**Per la Fondazione  
Il Legale Rappresentante**

**Per la Società della Salute  
Il Direttore**

.....

.....